



**FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL
PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A. E DELLE
SOCIETÀ CONTROLLATE CHE NE APPLICANO IL CCNL**

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 143

Documento sulla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondoposte in data 08/03/2018

RIFERIMENTI NORMATIVI: Art.11, commi 4 e ss., D.Lgs 252/2005 (novellato dal comma 168 dell'articolo unico della legge 205/2017).

Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, che abbiano un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza e che abbiano maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, le prestazioni pensionistiche possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).

La Rendita integrativa temporanea anticipata è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, che abbiano maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

La Rendita integrativa temporanea anticipata consiste nell'erogazione frazionata – con **periodicità trimestrale** - del montante accumulato richiesto (potendo riguardare la totalità della posizione accumulata o una sua parte) e sarà erogata dal momento dell'accettazione della richiesta da parte del fondo pensione fino alla maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

La parte imponibile della Rendita integrativa temporanea anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1^o gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di Rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima

Documento sulla R.I.T.A.

maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

L'iscritto, a seguito di valutazione su quanta parte del montante accumulato impegnare per la trasformazione in RITA (integrale o parziale), potrà richiedere la prestazione utilizzando il modulo apposito, presente sul sito www.fondoposte.it nella sezione modulistica – Prestazioni prima della pensione.

Nel caso in cui l'iscritto decidesse di utilizzare solo parte della posizione individuale maturata, sulla posizione residua rimane inalterato il diritto di chiedere le ordinarie prestazioni in capitale e rendita.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della RITA la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, tale montante sarà riversato nel comparto Garantito.

Il Fondo, laddove la documentazione inviata in allegato al modulo di richiesta della RITA risulti regolare e completa, provvede all'erogazione della prima rata trimestrale entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta.

L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario o postale accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.

Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invierà all'aderente una comunicazione, motivando il mancato accoglimento della richiesta e specificando l'eventuale documentazione mancante o da regolarizzare; in tal caso, il suddetto termine di 6 mesi decorrerà nuovamente dalla data di regolarizzazione e/o completamento della documentazione.

Durante l'erogazione della RITA l'iscritto possa esercitare la facoltà di cambiare il comparto di investimento del residuo montante a ciò destinato, secondo le modalità definite dalla forma pensionistica di appartenenza.

L'informativa all'iscritto sulle rate erogate verrà fornita su base annuale attraverso la comunicazione periodica.

Documento sulla R.I.T.A.

In caso di decesso dell'iscritto durante la percezione della RITA, il montante residuo equivalente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore.

Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione, ovvero la prestazione pensionistica.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

Alle rate della RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art.11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.

La prestazione prevede un costo una tantum a carico dell'associato pari a 10,00 euro prelevati sulla prima rata.